DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34

Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del

Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative

comuni. (16G00042)

Vigente al: 25-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno

2002, relativa alle squadre investigative comuni;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in

particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro

dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione

quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle

squadre investigative comuni.

Art. 2

Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di

squadre investigative comuni

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini

relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e

3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura

penale o a delitti per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o

della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, puo' richiedere

la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta puo' essere

formulata anche quando vi e' l'esigenza di compiere indagini

particolarmente complesse sul territorio di piu' Stati membri o di

assicurarne il coordinamento.

3. Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a

indagini collegate, la richiesta e' formulata d'intesa fra loro.

4. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune

e' trasmessa alla autorita' competente dello Stato membro o degli

Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore

della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra

investigativa comune ne da' informazione al procuratore generale

presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai

delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del

codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e

antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

Art. 3

Richiesta dell'autorita' competente di altro Stato membro di

costituzione di squadre investigative comuni

1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune

proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro e'

trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio e' titolare

di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle

condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in

cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono

essere compiuti.

2. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta di cui

al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico

ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all'autorita'

straniera richiedente.

3. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta

proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro il

procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di

indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e

comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore

nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento

investigativo.

4. Se la richiesta di costituzione della squadra investigativa

comune prevede il compimento di atti espressamente vietati dalla

legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore

generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini

relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma

3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale

antimafia e antiterrorismo, non da' corso alla richiesta e ne da'

comunicazione, senza ritardo, all'autorita' competente dello Stato

membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.

Art. 4

Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e

proroga

1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la

sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della

Repubblica e dell'autorita' competente dello Stato membro o degli

Stati membri coinvolti.

2. L'atto costitutivo indica:

a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri

nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati

tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra

investigativa comune possono far parte uno o piu' magistrati

dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto

costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra

appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa

nazionale;

b) il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i

suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati

dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore e' indicato tra uno

di essi.

c) l'oggetto e le finalita' dell'indagine;

d) il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere

compiute.

3. All'atto costituivo e' allegato il piano d'azione operativo,

contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalita' di

esecuzione.

4. Quando ravvisano la necessita' investigativa, le autorita' che

hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare,

con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalita' dell'indagine e

possono prorogare il termine entro il quale le attivita' di indagine

devono essere compiute.

5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalita'

di cui al comma 4, puo' essere modificata la composizione della

squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o

con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.

6. Le attivita' della squadra investigativa comune che opera sul

territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi

dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del

pubblico ministero.

7. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il pubblico

ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa

comune e' indicato nell'atto costitutivo.

Art. 5

Qualifica e responsabilita' penale dei membri distaccati

1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che

opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della

legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le

funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attivita' di

indagine ad essi assegnate.

2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, puo' disporre

che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli

atti sul territorio dello Stato.

Art. 6

Utilizzazione delle informazioni investigative

e degli atti di indagine

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato

in conformita' alla legge italiana.

2. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del

codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti

non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.

3. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti

all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa

efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni

del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge

italiana.

4. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della

squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le

autorita' competenti dello Stato membro interessato, possono essere

utilizzate:

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b) previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni

sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il

perseguimento di altri reati. Il consenso puo' essere negato soltanto

in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali

condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state

assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza

giudiziaria ai fini di tale uso;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza

pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di

successivo avvio di un'indagine penale;

d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno

costituito la squadra.

5. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto

costitutivo della squadra investigativa comune puo' richiedere

all'autorita' competente degli altri Stati membri coinvolti nella

squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da

quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle

informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti

disponibili, se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali

in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.

6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di

cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorita' degli altri

Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al

medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli

indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

Art. 7

Responsabilita' civile dello Stato italiano per i danni cagionati

dalla squadra investigativa comune

1. Lo Stato italiano e' responsabile dei danni causati

nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da

parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato

membro nel cui territorio essi operano.

2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni da

componenti italiani della squadra provvede al risarcimento di tali

danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri

componenti, lo Stato italiano rimborsa integralmente a tale Stato

membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a

terzi sul territorio italiano dai componenti della squadra

investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello

Stato di appartenenza dei membri distaccati.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, pari

ad euro 305.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a

valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4,

della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando